



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 15/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione, stipulato in data 29.11.2008 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 28.2.2011, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge con rappresentante volontario all'Arbitro per ottenere il rimborso degli oneri commissionale e assicurativi non maturati; formula, quindi, le seguenti richieste: il rimborso di euro 4.178,68 o la diversa somma, oltre interessi.

La ricorrente, a supporto della propria domanda richiama la sentenza della CGUE dell'11 settembre 2019, nota come sentenza LEXITOR, e la pertinente pronuncia del Collegio di coordinamento n. 26525 del 17 dicembre 2019.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso, per il mancato espletamento della fase del reclamo.

Rileva, anche attraverso il richiamo a taluni arresti ABF, che il reclamo è stato avanzato dalla società incaricata dalla ricorrente in assenza di un'ideale procura, essendo l'atto prodotto mancante dell'autenticazione della firma di parte ricorrente, "non potendo valere come tale la sottoscrizione dell'amministratore, non essendo questi un avvocato".

Nel merito, eccepisce che l'importo richiesto dalla ricorrente, "peraltro non dettagliato nelle sue singole componenti", è riconducibile al calcolo secondo il criterio del *pro rata temporis* delle commissioni finanziarie, comprensive delle commissioni corrisposte all'agente e al netto dell'importo rimborsato in sede di estinzione del finanziamento, e del premio



assicurativo”.

Soffermandosi quindi sulla commissione all'agente, nega la possibilità del relativo rimborso, trattandosi di costi non correlati alla durata del finanziamento, ma dovuti “per il sol fatto dell'avvenuta conclusione del relativo contratto”, “come riscontrabile dall'analisi del testo degli articoli 1742 e 1748, comma 1, del codice civile”

Quanto al richiamo alla sentenza LEXITOR, ritiene che “una qualsiasi pretesa di applicazione diretta dei principi affermati nella sentenza ...nei rapporti tra la clientela e i finanziatori, senza un previo adeguamento del quadro normativo, rappresenterebbe uno stravolgimento di principi definiti dal legislatore e dall'Autorità nazionale di riferimento”.

Chiede di dichiarare il ricorso inammissibile; in via subordinata ritenere adeguato il rimborso proposto (euro 1.633,44 ed euro 827,66); ovvero dichiarare la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota non maturata degli oneri commissionali e assicurativi a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento.

La parta chiede il riconoscimento degli interessi legali sulle somme *debende*.

Con riferimento all'eccezione preliminare, inerente all'asserita inammissibilità del ricorso, si evidenzia che il reclamo, a suo tempo proposto dalla ricorrente, per il tramite della società intervenuta anche nella presentazione dell'odierno ricorso, è stato riscontrato nel merito dall'intermediario.

Le disposizioni ABF non prescrivono particolari formalità per la presentazione del reclamo e, in particolare, non dispongono l'autenticazione della procura conferita dal cliente-ricorrente ad altro professionista che lo rappresenti” e inoltre “il reclamo, pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, non è un atto del procedimento, né può essere assimilato a un atto giudiziale” (v., fra le altre, Collegio di Bari, decisione n. 7080/2018), con conseguente inapplicabilità dell'art. 83 c.p.c. (Cfr. Collegio di Bari, decisione n. 3443/2018; Collegio di Milano, decisione n. 14681/2017; Collegio di Roma, decisione n. 13826/2017); e, per altro, nella risposta al reclamo, la odierna resistente si è difesa nel merito, non eccependo alcun difetto di procura” (Collegio di Bari, decisione n. 7380 del 21 aprile 2020)

Nel merito, la convenuta ha eccepito che l'importo richiesto dalla ricorrente, “peraltro non dettagliato nelle sue singole componenti”, è riconducibile al calcolo secondo il criterio del *pro rata temporis* delle commissioni finanziarie, comprensive delle commissioni corrisposte all'agente e al netto dell'importo rimborsato in sede di estinzione del finanziamento, e del premio assicurativo”.

Soffermandosi quindi sulla commissione all'agente, nega la possibilità del relativo rimborso, trattandosi di costi non correlati alla durata del finanziamento, ma dovuti “per il sol fatto dell'avvenuta conclusione del relativo contratto”, “come riscontrabile dall'analisi del testo degli articoli 1742 e 1748, comma 1, del codice civile”

Quanto al richiamo alla sentenza Lexitor, ritiene che “una qualsiasi pretesa di applicazione diretta dei principi affermati nella sentenza ...nei rapporti tra la clientela e i finanziatori, senza un previo adeguamento del quadro normativo, rappresenterebbe uno stravolgimento di principi definiti dal legislatore e dall'Autorità nazionale di riferimento”.

Richiama la sentenza del Tribunale di Napoli 2391 del 10/3/2020.

Occorre in primo luogo dare riscontro alla osservazioni preliminari della convenuta circa la c.d. sentenza LEXITOR.



Rilevano la decisione dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e della successiva decisione dell'11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE, infatti, il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, e in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Dal proprio canto, il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. *up front*), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il principio, per un verso, per cui "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*", e, per l'altro, per cui "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Lo stesso Collegio di Coordinamento, ha osservato che "La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda", che "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*", e che "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*".

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento ha affermato, in primo luogo, la nullità di ogni clausola che "[...] sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari [...]", in quanto contraria a norma imperativa, conseguendone che tale nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c. comporti la sostituzione automatica del disposto di cui all'art. 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR – imponeva la restituzione anche dei costi *up front*. In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli *recurring*, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune e unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile "consiste nel prendere in



considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto", intendendo la "totalità" non "[...]" come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo "[...]".

Le parti, quindi, potranno "[...]" declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi *up front* rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità "[...]".

Sempre secondo il Collegio di Coordinamento, se tale situazione non dovesse verificarsi spetterà al giudicante il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che non possa che procedersi al ricorso per la integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.). Il Collegio di Coordinamento, quindi, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, considera il merito del ricorso, in relazione al quale "[...]" ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento "[...]" , concludendo che si tratta della soluzione da ritenere "[...]" allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi *recurring* e della diversa natura della controprestazione "[...]" , e che "[...]" essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva "[...]" .

Il Collegio aggiunge, infine, che "[...]" non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi "[...]" .

Il Collegio ritiene, inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore a una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di" riduzione del costo totale del credito e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di Coordinamento.

Tale conclusione appare, quindi, pienamente conforme con l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'art. 125 *sexies* del TUB.

Giova evidenziare del resto che lo stesso Tribunale di Napoli, citato dalla resistente, in altra decisione (7.2.2020, n. 1340), si è uniformato alla lettura della Corte di Giustizia, così come altri giudici di merito (Tribunale di Torino, 21.3.2020, RG 4040/2019; 23/4/2020 n.



1434).

A tale interpretazione deve uniformarsi il Collegio, aderendo al criterio enunciato dal Collegio di Coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

In conclusione, alla ricorrente sono dovuti euro 1.375,71 per provvigioni agente, importo calcolato in base al criterio “della curva degli interessi”, tenuto conto che il TAN contrattuale è pari a 4,80%, con percentuale di calcolo del 63,51%.

A tale importo vanno aggiunti euro 1.633,44 ($2.298,84 : 120 \times 94 = 1.800,76 - 167,32$) per commissioni finanziarie ed euro 827,66 ($1.056,59 <\text{premio netto}> : 120 \times 94$) per premi, importi calcolati secondo il criterio pro rata lineare, ancora applicabile ai costi soggetti a maturazione nel tempo.

Per un totale da retrocedere di euro 3.836,81 (importo maggiore di quello offerto dalla resistente), oltre interessi legali.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.836,81, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO